

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del	
Il Consiglio federale svi ordina:	izzero
· , ,	13, 1.21 e 1.22 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 ¹ sull'ef- sostituiti dalla versione qui annessa.
II 1 La presente ordinanza	entra in vigore il 1° gennaio 2024.
	In nome del Consiglio federale svizzero:
	Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 730.02

Allegato 1.1 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

N 3.1 nota a piè pagina

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2016²; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei frigoriferi e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2048, GU L 236 del 26.9.2023, pag. 1.

Allegato 1.3 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

N. 2.1, 2.2 e 2.3

- 2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice dell'efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 24.
- 2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 progettate per l'uso negli spazi comuni di case plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all'ora (durata del programma cotone standard con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute solo se il loro indice dell'efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 32.
- 2.3 Abrogato

Allegato 1.13 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei condizionatori d'aria e dei ventilatori con raccordo alla rete

N. 4.1 nota a piè pagina

4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011³. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, GU L 178 del 6.7.2011; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2048, GU L 236 del 26.9.2023, pag. 1.

Allegato 1.21 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

N. 3.1 nota a piè pagina

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018⁴; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2048, GU L 236 del 26.9.2023, pag. 1.

Allegato 1.22 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate

N. 3.1 nota a piè pagina

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015⁵; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2048, GU L 236 del 26.9.2023, pag. 1.